

ORDINANZA n. 1/2015/CAG PROT. N. 0035147 del 31/03/2015

"PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI

ALLE ORDINANZE NN. 15/2013, 16/2013 E 1/2014 RECANTI NORME PER LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL DEMANIO AEROPORTUALE - AREA LAND SIDE"

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI CAGLIARI

VISTI gli artt.687, 692, 705, 718, 1161, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO il "Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed in particolare l'art. 6, comma 7, l'art. 12 e l'art. 14 dello stesso,

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del sopracitato codice di cui al DPR n. 495 del 16 novembre 1992, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 ed il DPR. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la legge n. 33 del 22 ottobre 2012 avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

VISTO l'art. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e l'art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127, commi 132 e 133;

VISTO il D.M. Interno n. 460 del 22 ottobre 1999 ed il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recanti norme relative alla modalità di rimozione degli autoveicoli abbandonati;



VISTO il Decreto Interministeriale N. 52/T del 13/04/2007 e s.m.i. con il quale è stata affidata in concessione alla Società Gestione Aeroporto S.p.A. (SO.G.AER S.p.A.), per quaranta anni, la gestione totale dell'aeroporto "M. Mameli" di Cagliari - Elmas e che qualifica, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, il gestore aeroportuale quale "ente proprietario";

CONSIDERATA la necessità di offrire agli utilizzatori dell'Aeroporto servizi adeguati ai migliori standard qualitativi europei e pertanto la necessità di un efficace e continuativo presidio e controllo della viabilità all'interno delle aree del sedime aeroportuale oggetto della concessione di cui innanzi, al fine di risolvere le problematiche operative e di sicurezza che scaturiscono dalla congestione della viabilità di accesso e deflusso per/da l'aeroporto in relazione a potenziali atti incidentali e/o situazioni di emergenza;

VISTE le Ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 emanate dalla Direzione Aeroportuale di Cagliari che disciplinano le modalità di circolazione, fermata e sosta di tutti gli autoveicoli e motoveicoli nell'area aeroportuale aperta all'uso pubblico e comunque all'interno del sedime di concessione;

SENTITI gli Enti di Stato e le Società interessate ed operanti sull'aeroporto durante le riunioni tenutesi presso la Prefettura di Cagliari in data 1 luglio e 11 novembre 2015:

RITENUTO di dover provvedere in proposito;

ORDINA

Art. 1.

Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il rispetto delle ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 emanate dalla Direzione Aeroportuale di Cagliari si delega la Sogaer S.p.A., in qualità di concessionaria ed in conformità delle previsioni di cui all'art. 705 del codice della navigazione, a relazionare la Direzione Aeroportuale Sardegna sul mancato rispetto delle ordinanze citate, mediante compilazione, da parte del personale appositamente formato e nominato, con provvedimento n. 12684/CSR del 05/02/2015, "Ausiliario del Traffico Aeroportuale" di apposito preavviso di verbale corredato del relativo rilievo fotografico. Tale personale sarà dotato di una pettorina e di un tesserino identificativo e di un fischietto. Il preavviso dovrà essere posto sul mezzo trasgressore in maniera visibile.

Art. 2.

Il Preavviso di verbale (all. 1) dovrà contenere:

- luogo e giorno ed ora dell'infrazione;
- indicazione dell'agente accertatore;
- descrizione del fatto che, secondo l'accertatore, costituisce violazione delle ordinanze citate ed indicazione della norma violata;
- tipo di veicolo e targa (se l'infrazione riguarda un veicolo, ovviamente; altrimenti indicazioni che valgano ad identificare il mezzo con il quale si sarebbe commessa l'infrazione);
- se è ammesso per quell'infrazione il pagamento in misura ridotta, ammontare della somma relativa e modalità di pagamento;



Art. 3.

La violazione delle ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 determina l'applicazione dell'art. 1174 primo comma del codice della navigazione con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 51,00 a a euro 309,00.

Art. 4.

La Sogaer S.p.A., trascorsi 5 giorni dal rilascio del preavviso sul mezzo trasgressore senza alcuna prova dell'avvenuto pagamento, provvederà a trasmettere alla Direzione Aeroportuale Sardegna il preavviso di verbale per la verifica e l'eventuale notifica del verbale di accertamento.

Art. 5.

Verificata la presenza sul preavviso di verbale di tutti i dati necessari, la corrispondenza con il rilievo fotografico ed accertato il mancato pagamento un ispettore della Direzione Aeroportuale Sardegna provvederà a notificare al trasgressore il verbale di accertamento.

Art. 6.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, al Direttore Aeroportuale Sardegna, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Art. 7.

Il Direttore Aeroportuale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ispettore che ha redatto il rapporto.

Art. 8.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono, con le modalità previste dal'art. 22 della L. 689/81, proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni (60 se residente all'estero) dalla notificazione del provvedimento.

Art 9

La presente ordinanza entra in vigore dal momento della pubblicazione sul sito della Sogaer S.p.A. e/o sull'albo del Comune di Elmas e/o di Cagliari. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Il Direttore Aeroportuale Avv. Marco Di Giugno